
Consorzio IN.RE.TE.

Parere n. 7/2019 del Revisore dei Conti
(venerdì 19 luglio 2019)

OGGETTO: Proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile convocata in data 30 luglio 2019 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO".

L'anno 2019, il giorno 19 luglio presso gli uffici del Consorzio IN.RE.TE., in via Circonvallazione n. 54/b, il sottoscritto Dario Quaccia, revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge le verifiche di propria competenza in merito a quanto predisposto dall'Ente in ordine agli adempimenti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267 /2000.

Assiste alla verifica la sig.ra Luigina NAPODANO, Responsabile dell'Area Finanziaria.

Premesso che:

- In data 28.03.2019 l'Assemblea Consortile ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 (cfr. parere n. 2 del 26.03.2019);
- In data 17.04.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui e determinato il risultato di amministrazione al 31.12.2018 (cfr. parere n. 3 del 16.04.2019);
- In data 30.04.2019 l'Assemblea Consortile ha approvato il Rendiconto 2018 (cfr. parere n. 4 del 18.04.2019);
- Dopo l'approvazione del rendiconto l'Assemblea Consortile ha approvato la variazione di bilancio n.1 del 30.04.2019 (cfr. parere n. 5 del 18.04.2019);

In data 18 luglio 2019, in seguito all'approvazione dei corrispondenti documenti da parte del Consiglio di amministrazione tenutosi in pari data, è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione all'Assemblea Consortile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Normativa di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica (non applicabili per il consorzio);
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea Consortile ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Analisi della documentazione

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato di aver richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Osservazioni e suggerimenti

Tuttavia, anche dall'esame dell'andamento della gestione del presente esercizio si rilevano alcuni aspetti problematici già evidenziati negli scorsi esercizi, che rendono opportune alcune considerazioni da parte dell'organo di revisione.

In termini di cassa, alla luce delle informazioni acquisite, il Revisore evidenzia il permanere delle criticità (già segnalate dallo scrivente) dovute al ritardo nel pagamento dei trasferimenti regionali attesi, che rendono necessario il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria e provocano ritardi nei pagamenti dei fornitori.

In termini di competenza, l'Ente è in equilibrio economico finanziario sulla base delle spese impegnate a fronte di provvedimenti esecutivi e degli stanziamenti "obbligatori" per legge come risultanti dal sistema informatico dell'Ente.

Tuttavia, le entrate previste per trasferimenti della Regione Piemonte risulterebbero per buona parte ancora non accertabili contabilmente in quanto non sussistono le condizioni richieste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria al par. 3.1. In particolare, l'accertamento di tali entrate presuppone l'esistenza di idonea documentazione e si perfeziona nell'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno da parte della Regione Piemonte, come dispone il principio contabile nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Alla data odierna non sono ancora pervenute al Consorzio IN.RE.TE tutte le comunicazioni relative ai trasferimenti 2019 da parte della Regione Piemonte.

Pertanto, considerato che il permanere degli equilibri di bilancio verrebbe meno qualora i trasferimenti regionali risultassero sovrastimati, si rende necessario programmare un'ulteriore e successiva verifica del permanere degli equilibri di bilancio, al più tardi entro la fine del terzo trimestre dell'esercizio finanziario in corso.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Ivrea, 19 luglio 2019

Il Revisore dei Conti
Dario Quaccia

